



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio N. _____ del _____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VERIFICA DEI COSTI E
DEI RICAVI CONSUNTIVATI SULLE ROTTE OPERATE IN REGIME DI ONERI DI
SERVIZIO PUBBLICO.**

C.I.G. 59476056E8

L’anno duemilaquattordici _____ il giorno _____ del mese di _____,
presso la sede dell’Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via XXIX Novembre
1847, n. 41;

TRA

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (cod. fisc. 80002870923), in
persona del Direttore del Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi
di trasporto, _____, nato a _____ (Prov. ____) il _____, il
quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dei Trasporti di seguito denominata per brevità “Regione”;

E

_____, nato a _____ (Prov. ____) il _____,
residente in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale _____,
nella sua qualità di legale rappresentante della _____, con sede in
_____ (Prov. ____), Via _____, ____, C.F./Partita IVA n. _____, di
seguito denominata per brevità “Ditta”;

PREMESSO CHE:

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed

	integrazioni disciplina il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	
	in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;	
	- la Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, in attuazione della direttiva comunitaria n.	
	2004/18/CE del 31 marzo 2004, prevede le procedure di aggiudicazione degli appalti	
	pubblici di lavori, forniture e servizi, e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo	
	dell'appalto;	
	- al fine di procedere all'affidamento di un Servizio di verifica dei costi e dei ricavi	
	consuntivati sulle rotte operate in regime di oneri di servizio pubblico, con	
	Determinazione del Direttore del Servizio della Pianificazione e programmazione dei	
	sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti n° ____ del _____ è stata indetta	
	la relativa procedura aperta con approvazione del Bando di gara, del Capitolato	
	d'Oneri e Disciplinare di gara, dello schema di contratto e dei rispettivi allegati;	
	- a seguito della gara espletata è risultata aggiudicataria la Ditta _____, con sede	
	legale in _____, Via _____ n. ____ - Codice Fiscale e Partita IVA n.	
	_____;	
	- con Determinazione del Direttore del Servizio della Pianificazione e	
	programmazione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti n° ____ del	
	_____ il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta sopracitata;	
	- è stato acquisito agli atti il documento attestante la regolarità contributiva e	
	retributiva (D.U.R.C.) della Ditta rilasciato dalla sede di _____ il _____;	
	- la Ditta ha documentato il possesso dei requisiti di cui al bando di gara;	
	- sono stati prodotti e allegati al presente atto gli ulteriori documenti espressamente	
	richiesti alla Ditta a perfezionamento e completamento del contratto, segnatamente	
	relativi alla cauzione definitiva;	
	- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente appalto troverà	
	2	

	copertura finanziaria a valere nel Bilancio regionale U.P.B. S07.06.001 - C.d.R.	
	00.13.01.02 - Cap. SC07.0627;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	INDICE	
	ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME	
	REGOLATRICI	
	ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	
	ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO	
	ART. 4 – VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	
	ART. 6 – CORRISPETTIVO	
	ART. 7 – PAGAMENTI	
	ART. 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	ART. 9 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEI DEBITI	
	ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – PROPRIETÀ DEI DATI E DEGLI	
	ELABORATI	
	ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA	
	ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA	
	ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	ART. 14 – SUBAPPALTO	
	ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI	
	ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	ART. 17 – PENALI	
	ART. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO	
	ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	3	

	ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	ART. 21 – USO DELLA LINGUA ITALIANA	
	ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI	
	ART. 23 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	ART. 25 – NORME DI RINVIO	

	ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:	
	A) OFFERTA ECONOMICA	
	B) OFFERTA TECNICA	
	C) CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA	
	D) CAUZIONE DEFINITIVA (COPIA)	

	ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME	
	REGOLATRICI	
	1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato “A” (Offerta economica), Allegato “B” (Offerta tecnica), Allegato “C” (Capitolato d'Oneri e Disciplinare di gara, comprensivo dei chiarimenti pubblicati durante la gara), Allegato “D” (Cauzione definitiva).	
	2. L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	4	

3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Regione prevarranno su tutti gli atti ed i documenti della gara, prodotti dalla Ditta.

ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. La Regione affida alla Ditta _____, in persona del legale rappresentante _____, che accetta, il “Servizio di verifica dei costi e dei ricavi consuntivati sulle rotte operate in regime di oneri di servizio pubblico”.

2. La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico e in condizione di ottemperare alle prescrizioni e ai doveri posti dal Capitolato d'Oneri e Disciplinare di gara e alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica.

3. La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che tutti i soggetti impegnati nell'espletamento dell'incarico non hanno rapporti di lavoro tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs n.165/2001.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del “Servizio di verifica dei costi e dei ricavi consuntivati sulle rotte operate in regime di oneri di servizio pubblico” così come descritto nel Capitolato d'Oneri e Disciplinare di gara.

2. Le attività afferenti l'incarico dovranno essere espletate dalla Ditta nell'integrale rispetto delle disposizioni normative di settore e che disciplinano le attività professionali autonome, con mezzi, attrezzature e personale della Ditta od in sua disponibilità.

3. Per ogni attività direttamente svolta dalla Ditta, la Regione rimane sollevata a

	termini di legge da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per lesione di diritti	
	reali o di diversa natura, così come da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi fatto	
	colposo e doloso commesso dalla Ditta in esecuzione del presente incarico.	
	4. L'invio di comunicazioni ed elaborati alla Regione dovrà avvenire a cura della Ditta	
	incaricata seguendo le procedure ufficiali e il protocollo generale dell'Ente.	
	ART. 4 – VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. La Ditta dovrà introdurre all'incarico oggetto del presente contratto le modifiche	
	che, in corso di esecuzione della prestazione e fino alla sua definitiva approvazione,	
	saranno ritenute necessarie dalla Regione e con essa concordate, purché non ne	
	snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informatori, senza che	
	ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, con eventuale proroga dei termini di	
	consegna stabiliti.	
	ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	
	1. Il servizio in oggetto dovrà essere svolto, nel rispetto delle convenzioni stipulate	
	con i vettori assegnatari e dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
	n.61/2013 e n.36/2005 che hanno imposto gli oneri di servizio pubblico, dalla data di	
	stipula del presente contratto fino alla consegna dell'ultimo dei sette "Rapporti finali"	
	previsti per i periodi di analisi, così come indicato dall'art. 7 del capitolato d'oneri e	
	disciplinare di gara.	
	2. In particolare la Ditta dovrà fornire assistenza tecnica, secondo le modalità	
	descritte nell'art. 7 del Capitolato d'oneri e disciplinare di gara, allo scopo di fornire	
	alla Regione Autonoma della Sardegna un adeguato e completo quadro conoscitivo	
	sull'erogazione dei servizi aerei di linea operati in regime di oneri di servizio pubblico	
	nei periodi indicati nel medesimo articolo. A tale scopo è prevista la produzione di	
	sette "Rapporti finali":	

	1) analisi relativa alle rotte CT1 primo anno di esercizio dal 27.10.2013 al 26.10.2014	
	2) analisi relativa alle rotte CT1 secondo anno di esercizio dal 27.10.2014 al	
	26.10.2015	
	3) analisi relativa alle rotte CT1 terzo anno di esercizio dal 27.10.2015 al 26.10.2016	
	4) analisi relativa alle rotte CT1 quarto anno di esercizio dal 27.10.2016 al	
	26.10.2017	
	5) analisi relativa alle rotte CT2 per il periodo di esercizio dal 01.03.2010 al	
	28.02.2011 (Airone) e dal 15.01.2010 al 14.01.2011 (Meridiana)	
	6) analisi relativa alle rotte CT2 per il periodo di esercizio dal 01.03.2011 al	
	28.02.2012 (Airone) e dal 15.01.2011 al 14.01.2012 (Meridiana)	
	7) analisi relativa alle rotte CT2 per il periodo di esercizio dal 01.03.2012 al	
	27.10.2012 (Airone) e dal 15.01.2012 al 27.10.2012 (Meridiana)	
	3. Ogni "Rapporto finale" dovrà illustrare gli esiti delle analisi svolte dalla Ditta sulla	
	attività erogata dai singoli vettori rispetto a quanto previsto in ciascuna Convenzione	
	e Decreto di imposizione di oneri. Dovrà altresì illustrare l'analisi dei costi e dei ricavi	
	registrati sulle rotte in questione anche in relazione a quanto dai vettori dichiarato in	
	sede di offerta per la gara europea di selezione del vettore assegnatario delle rotte	
	ovvero in base ad analisi di benchmark utili per le attività in oggetto. Per ogni rotta	
	analizzata, all'interno di ciascun "Rapporto finale", dovrà essere data evidenza:	
	a) del quadro di riferimento degli oneri di servizio pubblico imposti; b) della	
	documentazione esaminata; c) della qualità del servizio erogato dal vettore,	
	espressa in termini di orari di partenza, numero di voli, aeromobili utilizzati e capacità	
	offerta, passeggeri trasportati, tariffe applicate, per l'eventuale applicazione di	
	sanzioni e riduzioni; d) della verifica dei ricavi rendicontati e) della verifica dei costi	
	rendicontati; f) delle conclusioni sulle verifiche effettuate, con proposta della	
	7	

	compensazione da erogare e delle eventuali riduzioni e/o sanzioni da decurtare dalla	
	stessa.	
	4. La Ditta, nei 10 giorni lavorativi seguenti la stipula del contratto, prenderà contatti	
	con i vettori interessati per avviare con i medesimi un progetto di lavoro, denominato	
	“Progetto preliminare”, che consenta di predisporre il piano delle attività di dettaglio	
	per reperire le informazioni necessarie allo svolgimento delle successive attività di	
	verifica e per determinare la tempistica per la definitiva fornitura dei dati relativi a tutti	
	i periodi di analisi. Il “Progetto preliminare” dovrà esser e portato a conoscenza della	
	Regione Autonoma della Sardegna entro 30 gg. lavorativi dalla stipula del contratto.	
	Una volta acquisito il “Progetto preliminare” la Regione Autonoma della Sardegna	
	comunicherà, con una nota ufficiale al soggetto selezionato, l'arco temporale entro il	
	quale dovrà iniziare l'attività di analisi e la conseguente data per la consegna dei	
	singoli “Rapporti finali”.	
	5. I singoli “Rapporti finali” devono essere consegnati alla Regione Autonoma della	
	Sardegna entro 2 mesi dalla completa acquisizione dei dati contabili ed operativi da	
	parte dei vettori esercenti le rotte onerate.	
	6. I “Rapporti finali”, dal n.1 al n.7, indicano il numero dei documenti da elaborare ma	
	non l'ordine di produzione degli stessi. L'elaborazione e consegna degli stessi è	
	connessa con l'acquisizione ed effettiva disponibilità dei dati da esaminare. Il	
	contratto sarà considerato concluso con la consegna dell'ultimo dei “Rapporti finali”.	
	7. Dovrà essere garantita inoltre:	
	- la piena collaborazione con il personale dell'Assessorato dei Trasporti;	
	- la corrispondenza tra le figure professionali effettivamente messe a disposizione e	
	quelle indicate nell'offerta (l'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di	
	lavoro è ammessa a condizione che i sostituti presentino requisiti analoghi o più	
	8	

	qualificati rispetto a quelli posseduti dalle persone sostituite e comunque tale	
	sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata	
	dall'Amministrazione);	
	- la presentazione, sia in formato cartaceo che elettronico, dei sopracitati "Rapporti	
	finali";	
	ART. 6 – CORRISPETTIVO	
	1. Il corrispettivo dovuto dalla Regione alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui	
	al presente contratto è fissato in Euro _____ al netto dell'IVA per un importo	
	complessivo di Euro _____ ed è comprensivo di oneri e contributi	
	previdenziali, se ed in quanto dovuti.	
	2. Il corrispettivo dell'appalto è onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere	
	sostenuto dalla Ditta nello svolgimento del servizio.	
	ART. 7 – PAGAMENTI	
	1. La corresponsione del corrispettivo sarà effettuato con pagamenti di uguale	
	importo, pari a euro _____ + IIVA, in corrispondenza dei sette "Rapporti finali",	
	previa verifica da parte del Committente della rispondenza delle prestazioni ricevute	
	con quanto previsto dal contratto e dal Capitolato d'oneri e Disciplinare di gara, sulla	
	base di apposita relazione sulle attività svolte presentata dall'aggiudicatario	
	2. La liquidazione di ogni importo avverrà, a seguito di presentazione di regolare	
	fattura entro 60 giorni dall'approvazione di ciascun "Rapporto finale" da parte della	
	Regione Autonoma della Sardegna a conferma della regolare esecuzione del	
	servizio reso e comunque dopo l'acquisizione del documento che attesti la regolarità	
	contributiva e retributiva (DURC).	
	3. Saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penali di cui all'art. 17 del presente	
	contratto.	
	9	

ART. 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.

ART. 9 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEI DEBITI

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dei contraenti.

ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – PROPRIETÀ DEI DATI E DEGLI**ELABORATI**

1. Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza ovvero che abbiano prodotto in ragione della attività oggetto del presente contratto.

2. Le parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dalla esecuzione dello stesso.

3. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale i dati raccolti e gli elaborati prodotti, in ogni loro livello di definizione, resteranno di proprietà assoluta ed esclusiva della Regione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto; conseguentemente la Regione committente acquisisce ogni diritto di utilizzazione degli stessi, come parte di essi, per i propri fini istituzionali nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, senza che dalla Ditta possano essere sollevate obiezioni o eccezioni di sorta.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

1. Per ogni attività svolta dalla Ditta in esecuzione del presente incarico la Regione rimane sollevata a termine di legge da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per lesione di diritti reali o di diversa natura, così come da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dalla Ditta o da suoi incaricati in esecuzione del contratto.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 garanzia fideiussoria definitiva di Euro _____ pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), a mezzo di polizza fideiussoria n° _____ emessa dalla _____ in data _____, in atti.

2. La cauzione è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113 sopra citato, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta, la Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

4. La Regione può richiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta.

5. Qualora si verificassero da parte della Ditta, nel corso dell'esecuzione, gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 19 del presente contratto, la Regione procederà all'incameramento della cauzione, al quale la Ditta presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della Regione ad chiedere il risarcimento del maggiore danno.

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni polizza richiesta secondo le normative vigenti.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del Codice dei contratti. La misura massima delle prestazioni subappaltabili non deve superare il 30% dell'importo complessivo delle prestazioni. Resta inteso che nell'ipotesi di subappalto, il subappaltatore dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per il servizio oggetto di subappalto. Il subappaltatore dovrà altresì possedere in proporzione alle prestazioni subappaltate i requisiti tecnici ed economici di cui all'art. 9 del Capitolato d'oneri e Disciplinare di gara.

2. La Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e sarà fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Ditta dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al

20%.

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Ditta, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

2 La Ditta si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi ad essi affidati.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Regione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la Ditta che tratterà i dati personali inerenti il presente appalto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

ART. 17 – PENALI

1. Qualora, per negligenza imputabile alla Ditta, non siano rispettati i termini di consegna e di esecuzione delle modalità operative di cui al precedente art. 5, la Regione potrà sanzionare l'inadempimento con una penale pari allo 0,1 % dell'importo contrattuale per ogni giorno calendariale di ritardo.

2. L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il ritardo nella consegna dei "Rapporti finali" si protragga per un periodo superiore a 45 giorni calendariali.

3. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni

	successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso,	
	la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento	
	dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.	
	4. Le eventuali penali e il loro ammontare saranno comunicati, con apposita	
	raccomandata a/r alla Ditta, che avrà facoltà di presentare al Responsabile del	
	procedimento entro 15 giorni istanza motivata di disapplicazione totale o parziale	
	delle penali medesime.	
	ART. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO	
	1. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti della Regione, se non	
	nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata	
	comunicazione alla Regione, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il	
	pregiudizio di quest'ultima. La Regione si riserva ragione di eventuale rivalsa nei	
	modi di legge nei confronti della Ditta.	
	2. Il recesso della Ditta per giusta causa, ha effetto dal giorno del ricevimento da	
	parte della Regione della comunicazione del recesso da effettuarsi con lettera	
	raccomandata a/r.	
	3. La Regione, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto,	
	in tutto o in parte, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse	
	pubblico e/o per giusta causa, nel rispetto delle disposizioni di legge. In tali ipotesi la	
	Regione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21	
	quinqes della Legge 241/1990 e s.m., delle prestazioni eseguite purché realizzate	
	correttamente e a regola d'arte.	
	4. Il recesso della Regione ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con	
	lettera raccomandata a/r, previo preavviso di 10 giorni da comunicarsi sempre	
	tramite raccomandata a/r; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la	
	14	

	Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	5. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.	
	ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere. La Regione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:	
	a). il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nel presente Capitolato d'oneri e Disciplinare di gara;	
	b). la sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;	
	c) la violazione dell'obbligo di riservatezza;	
	d) la non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;	
	e) la mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell'Amministrazione nei casi previsti dal presente Capitolato d'oneri e Disciplinare di gara;	
	f) la cessazione dell'attività o sottoposizione dell'Aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall'art. 37, c. 18, del D. Lgs 163/2006;	
	g) la contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;	
	h) nel caso in cui l'aggiudicatario non si avvalga di banche o della società Poste	
	15	

	Italiane S.p.A. per le operazioni di cui all'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.	
	2. La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla Ditta da parte della Regione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.	
	3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, la Regione incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.	
	4. In caso di risoluzione del contratto, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.	
	5. L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.	
	6. La Regione ha inoltre facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.	
	ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.	
	ART. 21 – USO DELLA LINGUA ITALIANA	
	1. Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto e di successivi eventuali contratti sarà	
	16	

intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Ditta tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, bollo, copia e registrazione del presente atto e non espressamente accollati alla Regione.

ART. 23 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del Capitolato d'oneri e Disciplinare di gara, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti.

ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sia durante l'esecuzione che successive alla sua scadenza, e qualora non sia possibile comporle bonariamente in via amministrativa, sarà deferita, in via esclusiva, al foro competente in Cagliari.

2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

3. E' escluso, in caso di controversia tra la Regione e la Ditta, il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 25 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, dagli atti di gara tutti in esso richiamati, si applica quanto previsto dalla normativa e dalle ulteriori disposizioni in materia vigenti e, in difetto, dal Codice Civile.

2. Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente
scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e viene indicata nel repertorio dei contratti soggetti a
registrazione solo in caso d'uso.

Per la Regione

Per la Società

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to

F.to

Il presente contratto viene sottoscritto in duplice copia originale. -----